



Emittenti radiotelevisive locali (AERANTI-CORALLO)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2013	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	100% ¹⁻²	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva.

L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

TITOLO XXXVI - Trattamento di fine rapporto. Art. 79. Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29/5/1982, n. 297.

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un

- diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE (COMPRESI GLI OPERATORI LOCALI DI RETE E I FORNITORI DI CONTENUTI IN AMBITO LOCALE), SYNDICATIONS, AGENZIE DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, IMPRESE RADIOFONICHE E TELEVISIVE SATELLITARI E VIA INTERNET.

Indice:

04/06/2007 CCNL Verbale di accordo

04/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 4/6/2007 si sono incontrati l'AERANTI-CORALLO, l'AERANTI, e l'Associazione CORALLO e la C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), F.E.N.A.S.A.L.C.-C.I.S.A.L. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio).

Premesso:

- che in data 31/12/2005 è scaduta la parte economica del Contratto Collettivo 27/4/2005 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti, e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi di imprese che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in contemporanea ai sensi dell'art. 21 della L. 223/90 e successive modificazioni (cosiddette syndication), le agenzie di informazione radiotelevisiva, le imprese radiofoniche e televisive via satellite, e via internet, associate alle organizzazioni datoriali stipulanti;

- che è intenzione delle parti stipulanti adeguare la parte economica del contratto collettivo ed altresì integrare la parte normativa del C.C.N.L. 27/04/2005, scadente il 31/12/2007, prevedendo la regolamentazione di alcuni istituti contrattuali quali l'apprendistato professionalizzante e la normativa riguardante la previdenza complementare al fine di adeguare il predetto Contratto Collettivo alle novità legislative che hanno interessato il mondo del lavoro.

Le parti convengono quanto segue.

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione.

C) Previdenza complementare

A seguito della emanazione del D.Lgs. 252 del 5/12/2005, le parti firmatarie del presente C.C.N.L., intendono accordarsi per l'utilizzo di un Fondo Pensione al fine di permettere ai dipendenti delle aziende associate ad AERANTI-CORALLO, AERANTI e Associazione CORALLO, di usufruire di tutti i vantaggi in termini di partecipazione alle forme di Previdenza Complementare (versamento del TFR maturando, versamento del contributo del datore di lavoro e versamento del contributo del lavoratore);

Per quanto sopra, le parti firmatarie del presente Verbale di Accordo individuano, con l'Accordo Sindacale di cui all'Allegato n. 1, nel Fondo Pensione Aperto "ARCA PREVIDENZA AZIENDE" istituito da ARCA SGR S.P.A. ed autorizzato a norma di legge (n. 76 dell'Albo dei Fondi Pensione), la forma di Previdenza Complementare per i dipendenti delle aziende associate.

ALLEGATO 1 - Verbale di accordo

Il giorno 4/6/2007 tra l'AERANTI-CORALLO, l'AERANTI, e l'Associazione CORALLO e la C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), F.E.N.A.S.A.L.C.-C.I.S.A.L. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio); viene concordato quanto segue:

1. Istituzione e modalità di attuazione della forma pensionistica

Con decorrenza dalla stipula del presente accordo, il regime previdenziale complementare per tutti i dipendenti

delle aziende aderenti all'Associazione AERANTI-CORALLO, AERANTI e CORALLO, troverà applicazione ai sensi D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi solo Decreto) - mediante l'adesione ed il versamento dei contributi specificati al successivo punto 2. al:

-Fondo Pensione Aperto "ARCA PREVIDENZA AZIENDE" (il cui Regolamento è allegato al presente accordo), istituito da ARCA SGR S.P.A. ed autorizzato a norma di legge (n. 76 dell'albo dei fondi pensione) d'ora in poi denominato "Fondo".

L'adesione del dipendente è volontaria e si realizza mediante la sottoscrizione e la consegna all'Azienda dell'apposito modulo d'iscrizione.

In caso di adesione esplicita al dipendente è concessa la possibilità di specificare una o più linee d'investimento sulle quali versare le contribuzioni, ferma restando la possibilità di variazione della scelta ad altra linea dopo un anno dall'adesione o dal precedente cambio di linea.

L'Azienda provvederà ad inviare al Fondo, tramite il Soggetto Collocatore copia del modulo d'adesione e degli eventuali trasferimenti di linea.

L'azienda provvederà alle operazioni di versamento dei contributi, comunicherà al Fondo le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l'espletamento degli obblighi fiscali da parte del Fondo.

2. Finanziamento

Il finanziamento del regime pensionistico è così stabilito:

-a carico Dipendente l'1% (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.).

E' facoltà dei lavoratori di contribuire con un'aliquota maggiore, purché il relativo importo, sommato a quello della contribuzione a carico del datore di lavoro, non superi i limiti di deducibilità fiscale stabiliti dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis, TUIR.

-a carico Azienda l'1% (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R.).

-il T.F.R. così specificato:

- Per i lavoratori con prima occupazione post 27 aprile 1993, il 100% del T.F.R. maturando;

- Per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, il 100% del T.F.R. o quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria e comunque in misura non inferiore al 50% del T.F.R. stesso.

Le trattenute in busta paga ed il versamento dei contributi al Fondo saranno effettuati dall'Azienda con cadenza mensile.

3. Trasparenza

L'adesione al Fondo deve essere in ogni caso preceduta dalla consegna all'interessato del Regolamento del Fondo, nonché dalla documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. Il Fondo darà conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.

L'ammontare totale delle spese deve essere comunicato preventivamente al lavoratore interessato.

In caso di introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche, l'iscritto può in ogni caso trasferire la propria posizione, senza periodi minimi di permanenza, ad altro Fondo Pensione, comunicando la propria volontà al Fondo nei termini previsti dallo stesso Regolamento. L'aderente al Fondo potrà avere notizie della posizione tramite il Soggetto che ha curato l'adesione.

4. Perdita dei requisiti di partecipazione

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, è prevista la possibilità di riscattare al 100% la posizione maturata.

5. Norma finale

Resta inteso che quanto sottoscritto deve essere in ogni caso rispondente alle previsioni della normativa in materia.

In presenza di fatti che possono incidere su quanto sopra, le parti s'impegnano ad incontrarsi per valutare le conseguenze sull'applicazione del presente Accordo.

6. Privacy

I dati personali che saranno conferiti dal dipendente con l'adesione saranno trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa consegnata con la documentazione di cui al punto 3.
